



## **FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**

### **METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PENSIONE INTEGRATIVA**

Come anticipato, per gli iscritti che non sono ancora in regime di pensionamento (attivi, esodati e differiti) si procede ad una stima della pensione integrativa sulla base delle disposizioni statutarie specifiche del Fondo e della normativa in materia di trattamenti pensionistici dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

Al riguardo si precisa che, oltre all'applicazione delle norme in materia pensionistica sia in termini di accesso alla prestazione sia in termini di calcolo della stessa, al fine stimare la pensione integrativa potenzialmente spettante agli iscritti non ancora pensionati è necessario adottare delle opportune ipotesi, quali ad esempio il tasso di incremento degli imponibili Fondo o i coefficienti di capitalizzazione dei contributi versati nel sistema di base. Le suddette ipotesi sono definite in occasione della redazione della valutazione secondo il principio contabile IAS 19.

Nel presente paragrafo si intendono riassumere i dati a disposizione dello scrivente e i criteri utilizzati per la stima dell'integrazione spettante al pensionamento agli iscritti al Fondo, data dalla differenza tra la pensione complessiva Fondo (A) e la pensione INPS di raffronto (B).

#### **A. Pensione complessiva Fondo**

Per il calcolo della pensione complessiva Fondo viene fornita la retribuzione imponibile annua Fondo riferita alla data di valutazione (o cessazione per i differiti), l'anzianità per la misura Fondo (e per il diritto Fondo); inoltre, per poter ricavare le aliquote di spettanza vengono fornite anche le tre retribuzioni imponibili Fondo precedenti la data di valutazione e il numero di scatti (per attivi ed esodati).

Nello specifico, per la determinazione dell'anzianità utile ai fini del calcolo della pensione (misura Fondo) la frazione dell'ultimo anno non viene considerata se inferiore a sei mesi, mentre si considera per un anno intero se uguale o superiore<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda l'aliquota di spettanza si specifica quanto segue:

- per la categoria dei dirigenti è attribuita l'aliquota del 78% se l'anzianità al Fondo è inferiore a 37 anni oppure dell'82% se l'anzianità al Fondo è uguale o superiore a 37 anni;
- per le aree professionali e i quadri direttivi di 1° e 2° livello è applicata l'aliquota dell'85%;
- per le restanti categorie sono state rese disponibili dai competenti Uffici le retribuzioni di riferimento di cui allo Statuto per ciascuno scatto di anzianità di seguito riportate. Per ciascun iscritto, dal confronto tra la media delle ultime quattro retribuzioni imponibili precedenti il pensionamento e gli importi suddetti, riportati economicamente alla data di raggiungimento dei requisiti AGO, corrispondenti agli scatti di anzianità dell'iscritto al collocamento a riposo, viene determinata l'aliquota di spettanza.

---

<sup>1</sup> Per coloro i quali hanno raggiunto 35 anni di diritto Fondo ma hanno 32 anni di misura Fondo (tipico caso di dipendenti che hanno svolto lavoro in part-time) l'anzianità non viene ulteriormente incrementata rispetto ai 32 anni.

Retribuzioni mensili di riferimento al 12/2021		
scatti	QD4 EX F4	
	Retribuzione pensionabile senza laurea	Retribuzione pensionabile con laurea
0	5.019,65	5.272,13
1	5.118,02	5.379,94
2	5.216,36	5.487,73
3	5.314,71	5.595,51
4	5.413,04	5.703,26
5	5.511,38	5.811,08
6	5.609,73	5.918,87
7	5.708,06	6.026,62
8	5.805,96	6.133,92
9	5.903,81	6.241,16

La pensione complessiva Fondo è data da 1/35 per ogni anno di iscrizione, con un massimo di 35/35-esimi, dell'aliquota di spettanza moltiplicata per la retribuzione pensionabile Fondo.

#### **B. Pensione INPS di raffronto**

Per il calcolo della pensione INPS sono forniti gli imponibili previdenziali dal 1988 (o dalla data di assunzione, se successiva), alla data di valutazione (2021), l'anzianità per il diritto INPS complessiva che, insieme alla data di nascita, permette di determinare il requisito di pensionamento (se quest'ultimo non viene fornito direttamente nel tracciato, come avviene per gli esodati), l'anzianità per la misura INPS complessiva nonché quella relativa al periodo fino al 31.12.1992 (Quota A) e quella relativa al periodo 1.01.1993 e 31.12.1995 (Quota B per misti dal '96).

Il criterio di calcolo della pensione INPS è determinato sulla base dell'anzianità diritto INPS al 31.12.1992 (fornita nel tracciato) incrementata di 3 anni. Se l'anzianità è inferiore a 18 anni allora il criterio utilizzato è il "misto dal 1996", se invece è superiore a 18 anni il criterio può essere "tutto retributivo" o "misto dal 2012" in base a quale importo risulta il più basso tra i due determinati attraverso entrambi i criteri; infatti, sulla base della Legge di Stabilità 2015, al beneficiario dell'assegno pensionistico AGO spetta il minimo tra i due importi.

Si specifica che nel tracciato dati trasmesso per le valutazioni attuariali le suddette anzianità per la misura sono fornite limitatamente a quelle corrispondenti al periodo di servizio prestato presso il Fondo.

Al fine di individuare la retribuzione media pensionabile per il calcolo della Quota A e B (metodo retributivo) sono utilizzati i coefficienti adottati nel regime di base per rivalutare fino al pensionamento le retribuzioni degli ultimi anni di lavoro.

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, i coefficienti ISTAT di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota A (prima colonna) e delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota B (seconda colonna) per pensioni aventi decorrenza nel 2022. Per le decorrenze successive, sono ricalcolati i coefficienti ISTAT cumulati di rivalutazione facendo riferimento per il futuro all'inflazione ipotizzata nella valutazione attuariale secondo lo IAS 19.

Anno	Coefficienti Quota A	Coefficienti Quota B
1988	2,3029	2,9657
1989	2,1626	2,7609
1990	2,0179	2,5824
1991	1,8732	2,4084
1992	1,7891	2,2672
1993	1,7160	2,1590
1994	1,6458	2,0610
1995	1,5464	1,9408
1996	1,4789	1,8532
1997	1,4571	1,8070
1998	1,4319	1,7608
1999	1,4100	1,7193
2000	1,3743	1,6626
2001	1,3388	1,6059
2002	1,3064	1,5547
2003	1,2749	1,5046
2004	1,2508	1,4628
2005	1,2299	1,4260
2006	1,2059	1,3861
2007	1,1850	1,3508
2008	1,1483	1,2970
2009	1,1400	1,2760
2010	1,1221	1,2453
2011	1,0928	1,2016
2012	1,0604	1,1558
2013	1,0488	1,1324
2014	1,0467	1,1198
2015	1,0467	1,1093
2016	1,0467	1,0989
2017	1,0354	1,0765
2018	1,0241	1,0547
2019	1,0190	1,0394
2020	1,0190	1,0292
2021	1	1
2022	1	1

Per le successive decorrenze si ricavano i coefficienti (cumulati) sulla base dell'inflazione rilevata in ciascun anno ("storica") e dell'inflazione futura ipotizzata nelle valutazioni attuariali secondo lo IAS 19. Dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei montanti della quota C, si prendono a riferimento i tassi di capitalizzazione determinati sulla base della media quinquennale del PIL nominale. Di seguito si riportano i tassi di capitalizzazione "storici" adottati dall'INPS nonché i tassi di capitalizzazione determinati considerando le previsioni del DEF/NADEF sul PIL nominale, per il breve periodo, e della Conferenza dei Servizi sul PIL reale, al quale si aggiunge l'inflazione prevista nelle valutazioni, per il medio-lungo periodo.

<b>Decorrenza Pensione</b>	<b>Montante al</b>	<b>Tasso di capitalizzazione</b>
1998	31/12/1996	1,055871
1999	31/12/1997	1,053597
2000	31/12/1998	1,056503
2001	31/12/1999	1,051781
2002	31/12/2000	1,047781
2003	31/12/2001	1,043698
2004	31/12/2002	1,041614
2005	31/12/2003	1,039272
2006	31/12/2004	1,040506
2007	31/12/2005	1,035386
2008	31/12/2006	1,033937
2009	31/12/2007	1,034625
2010	31/12/2008	1,033201
2011	31/12/2009	1,017935
2012	31/12/2010	1,016165
2013	31/12/2011	1,011344
2014	31/12/2012	1,001643
2015	31/12/2013	1,000000
2016	31/12/2014	1,005058
2017	31/12/2015	1,004684
2018	31/12/2016	1,005205
2019	31/12/2017	1,013478
2020	31/12/2018	1,018254
2021	31/12/2019	1,019199
2022	31/12/2020	1,000000
2023	31/12/2021	1,009655
2024	31/12/2022	1,016260
2025	31/12/2023	1,020403
2026	31/12/2024	1,024540
2027	31/12/2025	1,048738
2028	31/12/2026	1,040682
2029	31/12/2027	1,036177
2030	31/12/2028	1,035040
2031	31/12/2029	1,035300
2032	31/12/2030	1,035300
2033	31/12/2031	1,034860
2034	31/12/2032	1,034419
2035	31/12/2033	1,033979

Per il calcolo della Quota C (a partire dal 1996 o dal 2012, a seconda del criterio di calcolo) il montante accumulato fino al pensionamento viene trasformato in pensione tramite i coefficienti adottati dall'INPS. Nelle valutazioni attuariali, per le decorrenze successive all'anno di valutazione, i coefficienti di trasformazione sono aggiornati, come da normativa vigente nell'AGO, con cadenza biennale, al fine di tener conto del progressivo

aumento della speranza di vita; detti coefficienti sono determinati adottando le medesime basi tecniche pubblicate dall'INPS e lo scenario demografico ISTAT per la costruzione delle tavole proiettate.

Di seguito si riportano i valori che nel sistema pensionistico di base vengono applicati ai montanti per le pensioni con decorrenza nel biennio 2020-2021 e, a titolo esemplificativo, quelli validi per chi va in pensione nel biennio 2027-2028.

Età alla decorrenza (anni)	Coefficienti validi per decorrenze 2021-2022	Coefficienti (proiettati) validi per decorrenze 2027-2028
57	4,186%	4,124%
58	4,289%	4,227%
59	4,399%	4,335%
60	4,515%	4,449%
61	4,639%	4,572%
62	4,770%	4,701%
63	4,910%	4,840%
64	5,060%	4,972%
65	5,220%	5,127%
66	5,391%	5,295%
67	5,575%	5,476%
68	5,772%	5,670%
69	5,985%	5,880%
70	6,215%	6,107%
71	6,466%	6,354%

Nello stabilire il coefficiente da utilizzare, come previsto dalla legge, si tiene conto anche delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato. In particolare, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione.

### Focus sui part-time

Per i lavoratori in part-time i competenti Uffici forniscono la base pensionabile teorica Fondo, equiparata al lavoratore a tempo pieno, ma, a parità di tutto il resto, l'anzianità utile per la misura della pensione Fondo è più bassa rispetto a chi ha lavorato a tempo pieno, perché risulta abbattuta della percentuale di part-time. Non avendo a disposizione l'informazione sulla futura attività lavorativa dei singoli iscritti, si ipotizza che rimangano in part-time fino al pensionamento e, pertanto, anche l'anzianità futura utile per la misura Fondo viene ridotta della stessa percentuale di part-time rilevata al 31.12.2021. Dal punto di vista della pensione INPS l'ipotesi di permanenza in part-time anche in futuro si traduce in una previsione dei contributi versati più bassi, poiché risentono della percentuale di part-time, rispetto ai contributi versati dal lavoratore a tempo pieno (impatto sul calcolo della quota C).